



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

**Statuti della società cooperativa KPT,
validi a partire dal 22 novembre 2019**

Indice

I. Società, forma giuridica, sede e scopo	3
II. Rapporto con le società del gruppo KPT.....	3
III. Affiliazione	3
IV. Organizzazione.....	4
A. L'insieme dei soci	4
B. Assemblea dei delegati.....	4
C. Consiglio d'amministrazione	8
D. Ufficio di revisione	10
V. Contabilità e destinazione dell'utile d'esercizio	10
VI. Scioglimento e liquidazione della società cooperativa	11
VII. Disposizioni finali	11

I. Società, forma giuridica, sede e scopo

Art. 1 Società, forma giuridica

La ragione sociale

- Genossenschaft KPT
- Société Coopérative KPT
- Società Cooperativa KPT

identifica una società cooperativa ai sensi dei presenti Statuti e delle disposizioni degli articoli 828 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni (CO), di seguito denominata società cooperativa.

Art. 2 Scopo

La società cooperativa promuove la previdenza e la salute in reciproca autotutela dei soci. Essa può operare tramite assicurazione e altre forme di trasferimento del rischio su base cooperativa.

Essa può raggiungere lo scopo sociale mediante partecipazione o fondazione di apposite imprese.

Art. 3 Sede

La società cooperativa ha sede a Berna.

II. Rapporto con le società del gruppo KPT

Art. 4 Disposizioni contrattuali

La società cooperativa è autorizzata a garantire una struttura direttiva e organizzativa uniforme entro le società del gruppo KPT promulgando disposizioni contrattuali con altre società del gruppo KPT.

III. Affiliazione

Art. 5 Acquisizione

Può diventare membro della società cooperativa, e di conseguenza socio, chiunque abbia stipulato un'assicurazione presso una delle società del gruppo KPT con un contratto emesso a tempo indefinito o della durata di almeno un anno.

L'ammissione a socio non è automatica: essa avviene su richiesta. Viene considerata ammissione anche l'accettazione da parte di una società del gruppo KPT di una domanda di assicurazione in cui sia espressamente richiesta l'affiliazione.

I soci minorenni sono rappresentati dal loro rappresentante legale.

Art. 6 Fine

L'affiliazione si estingue definitivamente nel momento in cui non sussiste più alcun contratto d'assicurazione con una società del gruppo KPT, oppure in caso di decesso del socio.

I soci della società cooperativa possono inoltre uscire dalla società cooperativa al termine di ogni esercizio mediante dichiarazione scritta di uscita nel rispetto di un termine di disdetta di un anno.

Per ragioni gravi il Consiglio d'amministrazione può decidere l'esclusione di un socio. Il socio escluso gode di un diritto di ricorso alla successiva Assemblea ordinaria dei delegati. Il ricorso deve essere presentato al Presidente del Consiglio d'amministrazione tramite posta raccomandata entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione.

I soci uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio della società cooperativa.

Art. 7 Prestazioni finanziarie

I soci sono esentati dal pagamento di una quota di iscrizione.

Non esistono obblighi di eseguire versamenti suppletivi o altre prestazioni.

Art. 8 Responsabilità

La responsabilità verso i creditori è limitata al patrimonio della società cooperativa.

È escluso qualsiasi tipo di responsabilità personale dei soci.

IV. Organizzazione

Art. 9 Organi

Gli organi della società cooperativa sono:

- A. L'insieme dei soci
- B. L'Assemblea dei delegati
- C. Il Consiglio d'amministrazione
- D. L'Ufficio di revisione

A. L'insieme dei soci

Art. 10 Funzione

All'insieme dei soci spetta il compito non trasferibile di eleggere i delegati.

Art. 11 Diritto di voto

L'insieme dei soci esercita il proprio diritto mediante votazione scritta o elettronica (voto per corrispondenza). Il voto per corrispondenza si svolge sotto la supervisione del Consiglio d'amministrazione.

In occasione dell'elezione dei delegati, ogni socio può votare per tanti candidati quanti sono i mandati da assegnare. L'accumulo non è consentito. È esclusa anche la supplenza.

I dettagli sono disciplinati nel regolamento per l'elezione dei delegati.

B. Assemblea dei delegati

Art. 12 Composizione

L'assemblea dei delegati è costituita da un massimo di 21 membri. I delegati non possono avere un rapporto di lavoro con una società del gruppo KPT.

Art. 13 Elezione

Ogni socio della società cooperativa può essere eletto delegato. Non sono eleggibili persone giuridiche o enti di diritto pubblico che siano soci; al loro posto possono invece essere eletti i loro rappresentanti.

In occasione delle elezioni vanno prese ragionevolmente in considerazione le diverse cerchie di assicurati del gruppo KPT.

I candidati all'elezione a delegato possono essere proposti da:

- l'Assemblea dei delegati tramite l'Ufficio di coordinamento dei delegati;
- il Consiglio d'amministrazione;
- 500 soci.

Le candidature dei soci necessitano della firma di chi le ha sottoscritte e del consenso scritto della persona candidata. Devono includere cognome, nome, anno di nascita, indirizzo completo e numero di almeno una polizza assicurativa KPT valida sia del firmatario che della persona candidata.

Nessun socio può sottoscrivere più di una candidatura o figurare su più di una proposta di candidatura.

Art. 14 Durata del mandato

I delegati vengono eletti per un mandato della durata di sette anni. La loro nomina può essere rinnovata.

I delegati che lasciano la carica in corso di mandato possono essere sostituiti, ma ciò non è obbligatorio. Devono essere indette elezioni suppletive se il numero di delegati risulta inferiore a 17 affinché il numero di delegati torni a essere almeno pari a 17. I delegati neoeletti subentrano nel mandato dei loro predecessori.

Al compimento del 70° anno di età i delegati lasciano la propria funzione in concomitanza con la successiva Assemblea ordinaria dei delegati.

Art. 15 Ufficio di coordinamento e deputati

L'Assemblea dei delegati elegge tra i propri membri un Ufficio di coordinamento composto da tre delegati per un mandato di tre anni. La loro nomina può essere rinnovata una volta. I membri dell'Ufficio di coordinamento lasciano la propria funzione non appena cessano di essere delegati. In occasione della successiva Assemblea dei delegati si tengono elezioni suppletive per la sostituzione dei membri uscenti. I membri neoeletti dell'Ufficio di coordinamento subentrano per la durata del mandato dei loro predecessori.

L'Ufficio di coordinamento si autocostituisce. In collaborazione con il Consiglio d'amministrazione è adetto alla preparazione e al coordinamento degli affari dell'Assemblea dei delegati. Tutte le altre disposizioni vengono sancite in un regolamento. Il regolamento viene redatto dall'Ufficio di coordinamento in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione.

Su proposta dell'Ufficio di coordinamento, l'Assemblea dei delegati nomina tra i suoi membri due deputati che partecipano alle Assemblee generali ordinarie di KPT Holding SA, KPT Cassa malati SA e KPT Assicurazioni SA in veste di osservatori. L'Ufficio di coordinamento comunica i loro nomi per iscritto al Consiglio d'amministrazione. Può trattarsi anche di membri dell'Ufficio di coordinamento. I due deputati godono del diritto di consultazione sui rapporti di gestione di queste tre società. Essi riferiscono all'Assemblea ordinaria dei delegati in forma idonea.

Art. 16 Funzioni e competenze

L'Assemblea dei delegati costituisce (nel rispetto delle competenze dell'insieme dei soci) l'organo supremo della società cooperativa. Ad essa spettano le seguenti prerogative non trasferibili:

1. Determinazione e modifica degli statuti.
2. Nomina e revoca dei membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio di revisione.
3. Approvazione del rapporto di gestione, composto da conto annuale (conto economico, bilancio e allegato) ed eventuale relazione sulla gestione.
4. Discarico dei membri del Consiglio d'amministrazione.
5. Delibera riguardante la stipulazione di contratti in osservanza dell'art. 4 degli Statuti.
6. Decisione sui ricorsi di soci esclusi.
7. Delibera delle indennità dei delegati.
8. Delibera sull'impiego delle risorse del fondo delle eccedenze e dell'utile di bilancio.
9. Approvazione di tutti gli atti giuridici in seguito ai quali le partecipazioni della società cooperativa o di un'altra società del gruppo KPT all'interno di KPT Holding SA, KPT Cassa malati SA e KPT Assicurazioni SA diventano inferiori al 100%.
10. Presa di conoscenza dell'acquisto di società o partecipazioni ad altre società, della fondazione di società e dell'organizzazione del gruppo KPT.
11. Presa di conoscenza dei rapporti di gestione di tutte le società affiliate del gruppo KPT e del conto di gruppo.
12. Presa di conoscenza degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio d'amministrazione e della politica aziendale.
13. Presa di conoscenza della stipulazione di contratti di cooperazione o di joint venture con altre imprese.
14. Approvazione del regolamento in materia di indennizzi del Consiglio d'amministrazione e presa di conoscenza del rapporto sugli indennizzi.
15. Approvazione del regolamento per l'elezione dei delegati, del regolamento in materia di indennizzi dei delegati e del regolamento organizzativo per l'Assemblea dei delegati.
16. Approvazione del regolamento dell'Ufficio di coordinamento.
17. Delibera sullo scioglimento della società cooperativa.
18. Delibera su questioni riservate all'Assemblea dei delegati dalla legge o dagli Statuti oppure sottoposte per delibera dal Consiglio d'amministrazione.

Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus; RS 221.301). A questo proposito l'Assemblea dei delegati è competente per tutti i compiti che, ai sensi della Legge sulla fusione, rientrano nella competenza dell'Assemblea generale.

Art. 17 Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le assemblee straordinarie dei delegati sono convocate dal Consiglio d'amministrazione a seconda delle necessità. Nei casi prescritti dalla legge, l'Ufficio di revisione può convocare un'Assemblea straordinaria dei delegati. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei delegati con indicazione degli affari da trattare mediante richiesta scritta al Consiglio d'amministrazione.

Nel caso la convocazione venga richiesta dai delegati, il Consiglio d'amministrazione deve effettuare la convocazione in modo che l'Assemblea dei delegati possa tenersi entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Le Assemblee dei delegati ordinarie e straordinarie vengono convocate per iscritto dal Consiglio d'amministrazione con contemporanea indicazione dei punti all'ordine del giorno e delle proposte del Consiglio d'amministrazione o dei delegati che hanno richiesto la convocazione.

L'invito all'Assemblea ordinaria dei delegati e i documenti devono essere inviati ai delegati al più tardi 10 giorni prima della data dell'Assemblea. I documenti riguardanti l'Assemblea e in particolare il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato), l'eventuale relazione sulla gestione, i rapporti di gestione di tutte le società affiliate del gruppo KPT, il conto del gruppo e il rapporto dell'Ufficio di revisione devono essere allegati all'invito. Possono essere trattati e discussi in Assemblea punti non figuranti all'ordine del giorno, tuttavia non possono essere adottate delibere in merito agli stessi. Fa eccezione la proposta di convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati.

Qualsiasi delegato può fare richiesta scritta di aggiunta di un punto all'ordine del giorno, indicando le proposte. La richiesta motivata deve essere inoltrata per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea. In merito alla proposta di un delegato iscritta all'ordine del giorno riguardante revisione degli Statuti, scioglimento, fusione o trasformazione della società cooperativa, si può decidere solo in quanto alla sua rilevanza. Qualora ne venga constatata la giustificazione, si adatterà una delibera in occasione di una successiva Assemblea dei delegati.

Art. 18 Diritto di voto

Nell'Assemblea dei delegati a ogni delegato corrisponde un voto. Nell'esercitare il proprio diritto di voto, un delegato può farsi rappresentare da un altro delegato con una procura scritta, ma nessun procuratore può rappresentare più di un delegato.

Art. 19 Delibera, elezioni

L'Assemblea dei delegati adotta le proprie delibere con la maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che gli Statuti o disposizioni di legge imperative impongano regole divergenti. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Le seguenti delibere richiedono una maggioranza dei due terzi di tutti i delegati:

- modifica degli Statuti;
- fusione e trasformazione;
- scioglimento della società cooperativa.

Se una tale delibera non può essere adottata a causa dell'assenza di delegati, anche se almeno due terzi dei delegati presenti hanno espresso voto favorevole, si deve convocare un'Assemblea straordinaria dei delegati al più presto 10 giorni dopo. In tale occasione possono essere adottate tutte le delibere di cui al precedente cpv. 2 con una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Per le elezioni è indispensabile la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se questa non è raggiunta da nessuno dei candidati in occasione del primo o del secondo scrutinio, si esegue un terzo scrutinio al quale partecipano solo i due candidati con il numero più alto di voti nel secondo scrutinio. Nel terzo scrutinio sarà eletto il candidato che ha raggiunto il più alto numero di voti. In caso di parità di voti si decide per estrazione.

Votazioni ed elezioni sono a voto per alzata di mano, a meno che il Presidente non ordini la votazione scritta oppure questa venga richiesta da almeno due membri dell'Assemblea dei delegati.

Art. 20 Presidenza, verbale

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dal Vicepresidente. Se entrambi sono impossibilitati, il Consiglio d'amministrazione nomina Presidente un altro dei propri membri. All'inizio di ogni seduta, il Presidente nomina gli scrutatori necessari e l'estensore del verbale.

Entro 30 giorni il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea dei delegati e dall'estensore del verbale e fatto pervenire ai delegati.

C. Consiglio d'amministrazione

Art. 21 Composizione / requisiti

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e sette. In casi motivati, l'Assemblea dei delegati può eleggere temporaneamente un massimo di due membri aggiuntivi del Consiglio d'amministrazione.

Al Consiglio d'amministrazione possono essere eletti i soci della società cooperativa che non hanno ancora compiuto i 70 anni di età. In casi eccezionali motivati e su richiesta del Consiglio d'amministrazione, l'Assemblea dei delegati può derogare a tale principio.

Tutti i membri del Consiglio d'amministrazione devono soddisfare i requisiti contenuti nella Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal, RS 832.12), nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01), nelle rispettive ordinanze e, se del caso, nelle disposizioni delle autorità di sorveglianza competenti per gli organi di amministrazione o i membri dell'organo direttivo supremo di assicuratori o compagnie d'assicurazione.

Il Consiglio d'amministrazione nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente presiedono le sedute. In caso di assenza di Presidente e Vicepresidente, il Consiglio d'amministrazione affida la presidenza a uno dei propri membri.

Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario: questi non può essere membro del Consiglio d'amministrazione.

Art. 22 Durata del mandato

I membri del Consiglio d'amministrazione vengono eletti per un mandato di quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio d'amministrazione che lasciano la propria carica in corso di mandato possono essere sostituiti. I membri neoeletti del Consiglio d'amministrazione subentrano per la durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 23 Sedute, verbale

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari. La convocazione ha luogo su incarico del Presidente. Un terzo dei membri del Consiglio d'amministrazione può richiedere per iscritto la convocazione di una seduta del Consiglio d'amministrazione indicando i punti all'ordine del giorno desiderati.

In merito alle sedute e alle delibere adottate mediante circolazione degli atti viene tenuto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dall'estensore del verbale.

Art. 24 Delibera

Il Consiglio d'amministrazione è atto a deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere e le votazioni richiedono la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Sono ammesse delibere mediante circolazione degli atti (anche via fax o posta elettronica) qualora nessun membro richieda la convocazione di una seduta. Le delibere mediante circolazione degli atti sono adottate se approvate dalla maggioranza di tutti i consiglieri d'amministrazione. Anche queste delibere devono essere iscritte a verbale.

Art. 25 Compiti e competenze

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo della società cooperativa. Deve guidare con la massima cura gli affari della società cooperativa e fare tutto ciò che è in suo potere per perseguire gli scopi sociali. Delibera su tutte le questioni non riservate o trasferite all'Assemblea dei delegati o ad altri organi sociali.

Tra i poteri e gli obblighi non trasferibili del Consiglio d'amministrazione rientrano in particolare:

1. Elaborazione e determinazione degli obiettivi strategici e della politica aziendale come pure la loro vigilanza.
2. Elaborazione e determinazione dell'organizzazione nonché rilascio dei regolamenti a tal fine richiesti e delle istruzioni e direttive necessarie.
3. Allestimento della contabilità come pure del finanziamento e predisposizione del budget.
4. Nomina e rimozione delle persone alle quali sono assegnate la gestione operativa e la rappresentanza della società cooperativa.
5. Supervisione sulle persone alle quali sono state assegnate la gestione operativa e la rappresentanza in relazione all'osservanza delle leggi, degli Statuti, dei regolamenti, delle delibere e delle istruzioni.
6. Nomina delle persone con diritto di firma con indicazione del loro tipo di firma.
7. Compilazione del rapporto di gestione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.
8. Elaborazione del regolamento per l'elezione dei delegati, del regolamento in materia di indennizzi dei delegati e del regolamento organizzativo dell'Assemblea dei delegati all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.
9. Decisione in merito all'acquisto e alla vendita di società o partecipazioni a società così come in merito alla fondazione di società.
10. Decisione in merito alla stipulazione di contratti di cooperazione o joint venture con altre imprese e informazione all'Assemblea dei delegati.
11. Esclusione di soci, nel rispetto del diritto di ricorso (art. 6 dei presenti Statuti).
12. Elaborazione di un regolamento in materia di indennizzi del Consiglio d'amministrazione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.
13. Preparazione degli affari dell'Assemblea dei delegati, coordinamento di tali affari con l'Ufficio di coordinamento e attuazione delle delibere dell'Assemblea dei delegati.
14. Determinazione del periodo d'esercizio.
15. Delibera su tutte le questioni che per legge, statuti o regolamento non sono trasferite o riservate a un altro organo della società cooperativa o a terzi.

Il Consiglio d'amministrazione ha il potere di trasferire interamente o parzialmente, nei limiti del regolamento organizzativo, la preparazione e l'attuazione delle delibere, la sorveglianza degli affari e la gestione operativa a singoli membri o a terzi che non devono essere soci della società cooperativa. Il regolamento organizzativo disciplina la gestione operativa e individua gli organi necessari. Elenca puntualmente i compiti della direzione e li distingue da quelli del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26 Regolamento in materia di indennizzi del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione redige un regolamento in materia di indennizzi da sottoporre all'Assemblea dei delegati per l'approvazione. Questo regolamento contiene i principi generali della prassi di remunerazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 27 Dichiarazione degli indennizzi di Consiglio d'amministrazione e Comitato direttore (rapporto sugli indennizzi)

Gli indennizzi del Consiglio d'amministrazione e del Comitato direttore vengono dichiarati ogni anno nell'Assemblea dei delegati come segue:

- Consiglio d'amministrazione: indicazione degli emolumenti di ogni singolo membro del Consiglio d'amministrazione con elenco separato di spese e onorari percepiti.
- Comitato direttore: indicazione degli emolumenti complessivi di ogni membro del Comitato direttore.

D. Ufficio di revisione

Art. 28 Composizione

L'Assemblea dei delegati nomina a Ufficio di revisione un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale per la durata di un anno. La nomina può essere rinnovata.

Art. 29 Compiti

L'ufficio di revisione controlla la gestione operativa e il conto annuale della società cooperativa in osservanza delle disposizioni di legge.

Esso presenta un rapporto scritto all'Assemblea dei delegati sul risultato della verifica, raccomandando al Consiglio d'amministrazione l'approvazione del conto annuale, con o senza restrizioni, o il rifiuto.

V. Contabilità e destinazione dell'utile d'esercizio

Art. 30 Contabilità

Per la contabilità, il bilancio e il conto economico sono determinanti le disposizioni degli art. 902 cpv. 3 così come art. 957 e seguenti CO.

Art. 31 Destinazione dell'utile d'esercizio

Se il conto annuale al netto di ammortamenti sufficienti presenta un utile di bilancio, questo può essere utilizzato come segue:

1. Alimentazione del fondo di riserva prescritto dalla legge.
2. Formazione e costituzione di riserve straordinarie come pure ammortamenti e accantonamenti speciali.
3. Distribuzione ai soci assicurati.
4. Previdenza a favore del personale.
5. Alimentazione del fondo delle eccedenze (art. 33).
6. Scopi culturali e di beneficio pubblico.
7. Finanziamento di provvedimenti atti alla prevenzione dei danni.
8. Trasferimento sul nuovo bilancio.

Art. 32 Risorse operative

Le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sono riscosse tramite i premi assicurativi.

Art. 33 Fondo delle eccedenze

Al fine di promuovere lo scopo della società cooperativa può essere formato un fondo delle eccedenze. La società cooperativa può utilizzare queste risorse per devolvere partecipazioni alle eccedenze ai soci o agli assicurati della società cooperativa.

VI. Scioglimento e liquidazione della società cooperativa

Art. 34 Scioglimento

Lo scioglimento della società cooperativa ha luogo in seguito a delibera dell'Assemblea dei delegati.

Allo scopo di gestire lo scioglimento l'Assemblea dei delegati deve nominare i liquidatori e designarne le competenze. Se l'Assemblea dei delegati non nomina alcun liquidatore specifico, la liquidazione viene eseguita dal Consiglio d'amministrazione.

La liquidazione avviene nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 35 Impiego del saldo di liquidazione

L'eccedenza rimanente dopo la liquidazione dei debiti deve essere utilizzata per gli assicurati e a beneficio della Fondazione per la previdenza a favore del personale della Cassa malati KPT.

VII. Disposizioni finali

Art. 36 Lingua

Gli Statuti sono pubblicati in italiano, francese e tedesco. In caso di incongruenza e per gli scopi del Registro di commercio fa stato la versione tedesca.

Nelle formulazioni utilizzate per la redazione di questi Statuti viene sottintesa la parità fra donne e uomini anche laddove, per ragioni di maggiore leggibilità, ricorrono sostantivi al maschile.

Art. 37 Annunci e avvisi

Gli avvisi vengono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Gli annunci ai soci della società cooperativa vengono pubblicati nella forma più adatta.

Gli annunci scritti ai soci vengono inviati all'indirizzo più recente noto alla società cooperativa. Qualora un annuncio non dovesse giungere a destinazione gli invii successivi possono non essere effettuati fino a quando l'indirizzo del socio sarà nuovamente noto.



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

Statuti della società cooperativa KPT,

Art. 38 Approvazione ed entrata in vigore

La forma riveduta dei presenti Statuti è stata deliberata in occasione dell'Assemblea dei delegati del 22 novembre 2019 ed è entrata in vigore immediatamente con la delibera.

Muri bei Bern, 22 novembre 2019

Genossenschaft KPT
Société Coopérative KPT
Società Cooperative KPT

Sig. Thomas Zeltner
Presidente del Consiglio d'amministrazione

Sig. Carsten Witzmann
Segretario del Consiglio d'amministrazione